SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 387)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, TOROS, TONUTTI e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

Onorevoli Senatori. — Come è noto, nell'ambito dei provvedimenti approvati dal Parlamento a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia nell'anno 1976, si è disposta la dispensa dalla prestazione del servizio militare per i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti nei comuni disastrati, nonchè l'esenzione a domanda per i residenti nei comuni danneggiati, le cui famiglie abbiano subìto danni gravemente incidenti sulle loro condizioni economiche.

Per gli altri cittadini si è infine disposta la facoltà di essere arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per essere impiegati in servizi civili a favore delle popolazioni colpite.

Poichè l'opera di ricostruzione delle zone terremotate può considerarsi appena iniziata e persistono i motivi che determinarono le richiamate disposizioni, appare necessario assicurare ulteriormente l'apporto ed il contributo dei giovani che riteniamo possano essere più utilmente impiegati in attività ed in servizi a favore delle popolazioni sinistrate.

Proponiamo pertanto alla vostra approvazione il presente disegno di legge con il quale tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche ai cittadini che hanno risposto o che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni dal 1979 al 1982.

Date le finalità del provvedimento e la urgenza di disporre legislativamente in tal senso, confidiamo in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano, alle stesse condizioni e con le modalità ivi indicate, ai cittadini soggetti ad obblighi di leva negli anni dal 1979 al 1982.

A coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente, si applica, a domanda, il disposto del comma stesso.

ng Mary (1984) and a single of the control of the c